

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SPORTIVA DILETTANTISTICA
 " G.S. DOSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "

ART.1

L'Associazione non riconosciuta, sportiva dilettantistica denominata "G.S. DOSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (in sigla: "G.S. DOSI A.S.D.") con sede ad Imola (BO) in via Bendini n.9, codice fiscale 90024420375, partita I.V.A 01972331209, costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con atto privato, è retta dalle norme del presente Statuto. La denominazione sociale potrà essere integrata o modificata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. E' affiliata alla Unione Italiana Sport per tutti (in sigla : U.I.S.P.) e potrà affiliarsi a Federazioni o ad altri Enti di promozione sportiva ed aderire - in quanto compatibile con la propria missione - con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni ed entità. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Imola non costituirà modificazione statutaria.

ART.2

L'Associazione non riconosciuta di carattere sportivo, dilettantistica, è apartitica ed aconfessionale, non ha scopi di lucro e non inquadra atleti qualificati o qualificabili professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non sia imposta dalla legge. Prevede l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili d'esercizio nelle attività statutarie ed in ogni caso nell'attività sportiva. Ha per missione lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, ricreative, culturali, connesse alla disciplina del ciclismo o complementari od affini alle stesse, nonché la promozione dello sport in genere, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, in particolare del ciclismo, idonee a promuoverne la conoscenza e la pratica.

A tal fine potrà:

- partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, dilettantistici,
- organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere,
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la gestione o la conduzione di impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico od attrezzato,
- collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive,
- accettare, in via meramente strumentale, per autofinanziamento e senza scopo di lucro, sponsorizzazioni ed erogare pubblicità a committenti pubblicitari,
- istituire corsi interni di formazione e di addestramento,
- realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione dello sport.

Tali attività saranno sviluppate nel rispetto delle norme e delle direttive del Cio, del Coni, delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva ai quali l'associazione deliberi di affiliarsi. Di tali enti l'associazione si impegna ad osservare in modo incondizionato gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti disciplinari e le decisioni che le relative autorità competenti stabilissero di adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

L'associazione inoltre è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla elettività attiva e passiva e dal gratuito espletamento delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dalla obbligatorietà del Bilancio.

L'associazione si avvale, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; a questo proposito, potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

ART. 3

I colori sociali vengono definiti dalla Assemblea generale dei soci. Attualmente l'associazione sportiva ha i seguenti colori sociali: rosso - bianco e blu, fino a revoca.

ART. 4

Collina
Mancini

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa non potrà comunque sciogliersi prima del completo e corretto assolvimento delle delibere da essa adottate. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle entrate delle quote associative e contributi, ordinari e straordinari, dalle quote corsi per attività sportiva, di formazione, di didattica e di addestramento;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- dalle contribuzioni liberali o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti ai quali si affilia;
- dai premi e dai trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;
- dai corrispettivi e proventi per la conduzione o gestione di impianti sportivi;
- da altri proventi commerciali connessi.

ART. 6

Sono soci tutti coloro che, una volta iscritti, partecipano alle attività sociali: sportive, ricreative e culturali dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli; si distinguono in fondatori e, ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione; gli ordinari sono tutti gli altri associati. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, cioè conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva. Tutti coloro che intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda, impegnandosi ad attenersi allo statuto e ad osservare le delibere ed i regolamenti adottati dagli Organi dell'Associazione.

La qualità di socio, che si consegue all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, detta valutazione deve essere motivata. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa, così come i contributi associativi, non può essere trasferita a terzi eccezione fatta per i trasferimenti mortis causa del socio, o rivalutata.

Tutti i soci maggiorenni godono, fin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto che esprime compiutamente l'elettorato attivo e passivo. Tale diritto potrà essere automaticamente esercitato dal socio, già minorenne, al raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale e gli impianti sportivi dell'Associazione ed a partecipare alle iniziative sociali.

ART. 7

I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per causa di morte o di scioglimento dell'associazione, nei seguenti casi: recesso; morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della richiesta di versamento della quota associativa; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o la cui condotta ostacoli il buon andamento dell'associazione.

Il recesso si verifica allorché l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione volontaria al Consiglio Direttivo; ha effetto solo dopo la sua accettazione.

Il Socio moroso è escluso dall'Associazione dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne constati l'inadempienza circa il pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza della

Collina
M. P. P.

richiesta di versamento.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta deve essere comunicato allo stesso associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso dell'Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una analisi di quanto accaduto. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere ammesso.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Vice Presidente; il Segretario generale; il Cassiere.

ART. 9

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori ed ordinari; all'Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l'attività utile per il conseguimento delle finalità associative. L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'attività e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, raccomandata a mano, fax o telegramma, da inoltrarsi al domicilio degli stessi, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data prescelta. In casi di comprovata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a giorni cinque. Nella comunicazione di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'orario della prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, per approvare il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario nonché per l'esame del bilancio preventivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro sei mesi, in presenza di particolari esigenze da enunciarsi ad opera del Consiglio Direttivo; in tale caso la riunione dell'organo amministrativo dell'associazione, deve avvenire prima della scadenza dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ve ne sia richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, nel quale ultimo caso essi richiedenti devono indicare gli argomenti della riunione.

ART. 10

L'Assemblea ha le seguenti prerogative.

In sede ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- delibera le quote sociali su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente dell'Associazione nonché il Consiglio Direttivo, di cui ne determina i poteri e può decretare lo scioglimento;
- delibera sulla relazione annuale del Presidente, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti riguardanti la vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

In sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto.
- può decretare, previa richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, lo scioglimento della Associazione stessa. con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Ricorrendo questa ipotesi, sarà nominato un liquidatore, da scegliersi eventualmente anche fra i non soci ed esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, estinte le obbligazioni in essere, sentita l'autorità preposta (organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662), l'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o comunque di entità che persegua finalità analoghe

ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge;

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le delibere sono approvate ove ottengano il consenso della maggioranza dei votanti presenti.

Per le delibere assembleari in sede straordinaria ritenute rilevanti per l'Associazione sono richieste maggioranze qualificate in particolare:

- le modifiche dello Statuto sono validamente deliberate solo se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione,
- la delibera di scioglimento dell'associazione sportiva è valida solo se ottiene il voto favorevole dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, da uno dei soci legittimamente intervenuti all'Assemblea, designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione dei soci con le modalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione, accessibilità e trasparenza. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

ART. 11

L'Assemblea dei soci elegge, tra gli associati, il Presidente dell'Associazione che presiede altresì il Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; presiede le Assemblee, constata la regolarità delle deleghe, dirige e regola il dibattito e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; ha l'obbligo di convocare la riunione del Consiglio Direttivo e di fissare specifici argomenti all'ordine del giorno ogni qualvolta ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso; ha la rappresentanza legale dell'Associazione: egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Può delegare ad uno o più Consiglieri, in via transitoria o permanente, parte delle proprie funzioni. Il Presidente, per tutto il periodo del proprio mandato, non potrà ricoprire la medesima carica sociale presso altre società e/od associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 12

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di quindici, con un minimo di sei e, nel proprio ambito, elegge il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Cassiere. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito; è fatto salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, nell'esercizio della funzione. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica sociale in altre società od associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima disciplina facente capo alla stessa federazione ovvero nell'ambito della stessa disciplina gestita da un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se per qualsiasi causa venisse a mancare o si dimettesse la maggioranza dei suoi membri, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei consiglieri carenti; si farà luogo, invece, all'ingresso in Consiglio Direttivo fino al termine del mandato istituzionale, dei primi dei non eletti, in ordine decrescente di voti conseguiti, fino a concorso della carenza manifestatasi laddove la medesima non ecceda il 50% del numero stabilito dall'Assemblea. E' validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali o di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Le deliberazioni del Consiglio, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le modalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa le domande di ammissione a socio; procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti laddove detti requisiti non persistessero; in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti in corso d'esercizio sociale;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti, Istituzioni od associazioni, comunque interessanti l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché il rendiconto economico-finanziario contenente anche i dati relativi all'attività istituzionale: detti elaborati devono essere redatti con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati cui devono essere messi a disposizione contestualmente alla convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ciò venga richiesto da almeno un terzo dei soci;
- convocare, in caso di sopravvenuta carenza, per : recesso, decadenza per morosità, radiazione o decesso, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci, affinché la stessa deliberi l'elezione in sostituzione dei membri carenti;
- deliberare circa la costituzione o lo scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- comminare, previa motivazione, provvedimenti disciplinari;
- adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari e comunque previa ratifica dell'Assemblea in caso di ricorso del socio.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, dallo stesso nominate, composte da soci e/o non soci.

ART. 14

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono delegate al Presidente. Dirige gli uffici dell'Associazione: cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle proprie mansioni ed ai quali risponde.

ART. 15

Il Cassiere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni vengono delegate al Segretario. Redige, per sottoporlo al Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il rendiconto economico-finanziario contenente anche i dati relativi all'attività istituzionale. Svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento delle proprie mansioni ed

ai quali risponde.

ART. 16

L'Assemblea dei soci può nominare uno o più Presidenti onorari, quale riconoscimento a soci che, con il proprio operato, abbiano contribuito allo sviluppo ed all'affermazione del sodalizio sportivo. Il Presidente onorario non fa parte del Consiglio Direttivo ma può essere invitato dal Presidente a prendere parte alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

ART. 17

Circa l'eventuale perseguimento della personalità giuridica che richiama le norme del D.P.R. 10.02.2000 n. 361, l'Associazione Sportiva Dilettantistica attesta di operare, principalmente, nell'ambito della Regione in cui ha eletto la sede sociale.

ART. 18

Nel caso di irregolare funzionamento dell'associazione sportiva dilettantistica, la Federazione Sportiva Nazionale Italiana, la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva cui sia affiliata potranno nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata.

Nel caso di messa in liquidazione, al termine della procedura, il residuo attivo verrebbe assegnato al C.O.N.I. affinché lo destinasse alla promozione dell'attività sportiva.

In caso di revoca del riconoscimento della associazione sportiva, i responsabili secondo le norme statutarie non potrebbero ricoprire incarichi sportivi, in ragione e nei termini dei supposti provvedimenti di revoca o di legge.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale Italiana o della Disciplina Sportiva Associata e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione sia affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

ART. 20

Laddove sorgano controversie, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, che possano formare oggetto di compromesso, le stesse saranno rimesse al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti, di comune accordo; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente in ragione della sede legale dell'Associazione.

IL PRESIDENTE

Zanoni Massimo

IL SEGRETARIO

Collina Giuliano

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Imola

Pacco n° 1 - 3329 Serie 111
Versato € 259,44 con quietanza del 23-08-2006



~~IL DIRETTORE~~
~~DIRETTORE TITOLARE~~
~~DIRIGENTE~~
~~(Dott.ssa Silvia Todero)~~
~~COLANGELO RICCARDO~~

Collina Giuliano
Massimo Zanoni